SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 64**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi delle società autorizzate alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici, aggiornati al 31 dicembre 1995.

96A1582

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Autorità di bacino del fiume Po

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1996.

Piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e ridefinizione del programma degli interventi di cui all'annesso alla relazione generale.

96A1667

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1996, n. 123.

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contenzioso tributario e di proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito». Nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«*8-bis*. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, sulla base degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 del predetto articolo, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali.

Art. 2.

Modifiche alla disciplina sul processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Conciliazione giudiziale)*. — *1*. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello alla segreteria della commissione tributaria di primo o secondo grado, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,»;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inscrito il seguente:

«*196-bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

Art. 3.

Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0148

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1996, n. **124**.

Regime comunitario di produzione lattiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'efficacia dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini medesimi da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«5-*bis*. A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota *A* e di quota *B* nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota *B*, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota *A* che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) in favore di tutti gli altri produttori.».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*12-bis.* Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 gennaio 1996, n. 125.

Regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione delle apparecchiature terminali senza cordone.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1985, relativo alle condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone;

Ravvisata la necessità di assegnare altre 256 combinazioni di codice ad altrettante certificazioni di omologazione di apparecchiature terminali senza cordone (cordless), in quanto quelle già previste dal punto 2.6 delle norme tecniche allegate al citato decreto ministeriale 5 luglio 1983 sono in via di esaurimento;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, adunanza della prima sezione del 18 maggio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il terzo e il quarto comma del punto 2.6 «Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile» della norma tecnica per apparecchi telefonici senza cordone,

annessa al decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti:

«Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8 bit del codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al costruttore dell'apparecchiatura terminale senza cordone, gli altri 24 bit del codice di riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore.

Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da:

- 8 bit di sincronismo a livello logico "zero";
- una pausa corrispondente alla durata di 3 bit;
- 32 bit del codice di riconoscimento;
- 1 bit a livello logico "zero" se non segue un'ulteriore informazione ed a livello logico "uno" se segue un'ulteriore informazione;
- 1 bit di controllo di parità pari;
- eventuali bit di ulteriore informazione».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1985, relativo alle condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1996
Registro n. 2 Poste, foglio n. 272

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, è così formulato:

«Art. 319 *(Norme tecniche per gli impianti)*. — Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

— La legge n. 109/1991 reca: «Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.

3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:

a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;

b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;

c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto di collaudo;

d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera *b)*;

e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;

f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;

h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente del punto 2 6 «Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile» della norma tecnica per apparecchi telefonici senza cordone, annessa al decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«2 6 *Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile.*

Il telefono senza cordone deve essere costituito in modo che il collegamento tra parte fissa e parte mobile avvenga solamente previa trasmissione di un segnale d'intesa a codice (v. art. 7.1 1 e 7.1.8).

Il codice deve essere realizzato con un dispositivo ad innesto costituito da una memoria permanente con circuito integrato a 16 piedini ("dual in line") da innestarsi su apposito zoccolo in posizione facilmente accessibile con apparecchio aperto.

Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8 bit del codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al costruttore dell'apparecchiatura terminale senza cordone, gli altri 24 bit del codice di riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore

Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da

- 8 bit di sincronismo a livello logico "zero",

- una pausa corrispondente alla durata di 3 bit,

- 32 bit del codice di riconoscimento,

- 1 bit a livello logico "zero" se non segue un'ulteriore informazione ed a livello logico "uno" se segue un'ulteriore informazione;

- 1 bit di controllo di parità pari;

- eventuali bit di ulteriore informazione

La velocità di cifra deve essere di 600 bit/s

La trasmissione dei messaggi deve essere effettuata con modulazione angolare, facendo corrispondere.

- ai livello logico "zero" una frequenza istantanea a radiofrequenza inferiore a quella in assenza di modulazione per la prima metà della durata del bit ed una frequenza superiore per la seconda metà della durata del bit,

- al livello logico "uno" una frequenza istantanea a radiofrequenza superiore a quella in assenza di modulazione per la prima metà della durata del bit ed una frequenza inferiore per la seconda metà della durata del bit.

La deviazione di frequenza massima corrispondente alla trasmissione dei messaggi deve essere dichiarata dalla ditta costruttrice con tolleranza di ± 10% e deve comunque essere inferiore a quella indicata nell'art. 7.4 3.1 3»

Nota all'art. 2.

— L'art 2 del D.M. 2 luglio 1985 (Condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone), abrogato dal decreto qui pubblicato, era così formulato·

«Art 2. — L'apparecchio telefonico senza cordone dovrà essere munito del dispositivo ad innesto previsto al punto 2.6, secondo comma, della normativa tecnica per i telefoni senza cordone (decreto ministeriale 5 luglio 1983), contenente il codice di riconoscimento tra le parti fissa e mobile dell'apparecchiatura.

Il suddetto dispositivo ad innesto deve essere realizzato in modo uniforme per tutti gli apparecchi secondo le prescrizioni riportate nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione».

96G0145

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° settembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti ministeriali n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di L. 910.815.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suindicato decreto ministeriale in data 10 agosto 1995, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1996 e scadenza 1° settembre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° marzo 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto ministeriale in data 10 agosto 1995, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sulla seconda cedola (di scadenza 1° settembre 1996) dei certificati di credito del Tesoro sessennali 1° settembre 1995, emessi per L. 910.815 000 000, è accertato nella misura del 5,15%.

La spesa derivante dal presente decreto è di L. 46.904.695.900, e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1740

DECRETO 11 marzo 1996.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro decennali con decorrenza 1° aprile 1987, relativamente alla decima cedola, con godimento 1° aprile 1996 e scadenza 1° aprile 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 426221/132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1996 e scadenza 1° aprile 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° aprile 1987 emessi per lire 11.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 10, di scadenza 1° aprile 1997, è determinato nella misura del 9,65% lordo.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.109.764.375.000 e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1741

DECRETO 11 marzo 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1991, 1° ottobre 1991, 1° aprile 1992, 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1996 e scadenza 1° ottobre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348419/235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.281.100 milioni;

n. 825339/259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 11.032.845 milioni;

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, sottoscritti per l'importo di lire 15.700 miliardi;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, sottoscritti per l'importo di lire 20.395 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1996 e scadenza 1° ottobre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1996, è determinato nella misura:

del 5,15% per i CCT settennali 1° aprile 1991 emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 11;

del 5,15% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 circolanti per lire 10.281.100 milioni, cedola n. 10;

del 5,15% per i CCT settennali 1° aprile 1992 circolanti per lire 11.032.845 milioni, cedola n. 9;

del 4,95% per i CCT settennali 1° ottobre 1993 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 6;

del 4,95% per i CCT settennali 1° aprile 1994 emessi per lire 15.700 miliardi, cedola n. 5;

del 4,95% per i CCT settennali 1° ottobre 1994 emessi per lire 20.395 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.567.443.394.700, così ripartite:

L. 386.231.250.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 529.450.947.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 568.163.935.700 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 296.985.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 777.110.750.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 1.009.501.512.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1759

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 febbraio 1996.

Proroga del termine per l'invio dei certificati relativi al bilancio di previsione 1996 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto ministeriale del 25 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1995 contenente le modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 26 gennaio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1996 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 al 29 febbraio 1996;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'unione delle province d'Italia e l'unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per l'invio da parte dell'organo regionale di controllo, di un originale e tre copie dei certificati relativi al bilancio di previsione 1996 alle prefetture competenti per territorio, alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al Commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, è prorogato al 30 aprile 1996.

Il Comitato regionale di controllo deve inviare, inoltre, entro tale data, copia del certificato alla regione e deve restituirne una all'ente interessato.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 26 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

96A1739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1993-1994

Con provvedimento in data 20 febbraio 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato nella misura di L. 800 ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1993-1994, di cui alla delibera adottata in data 10 gennaio 1996 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

96A1751

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 50/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «SCHEROGEL», nella confezione 5% gel tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12992 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzoil perossido.

Titolare A.I.C: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via L. Mancinelli, 11, Milano, codice fiscale 00750320152;

N. A.I.C.: 032226021 (in base 10), 0YRGR5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schering S.p.a. - Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 51/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «SCHEROGEL», nella confezione 10% gel tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12992 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via L. Mancinelli, 11, Milano, codice fiscale 00750320152;

N. A.I.C.: 032226019 (in base 10); 0YRGR3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Schering S.p.a. - Milano;

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 52/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto liquirizia, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 032199073 (in base 10); 0YQNF1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano; controllato da SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 53/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto limone-miele, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 032199010 (in base 10); 0YQNC2 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano; controllato SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 54/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto miele-limone, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C: 032199022 (in base 10); 0YQNCG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano; controllato SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 55/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto arancio, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 032199034 (in base 10); 0YQNCU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano, controllato da SmithKline Beecham S p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 56/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto erbe alpine, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo. cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 032199046 (in base 10); 0YQND6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano; controllato da SmithKline Beecham S p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 57/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto anice, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 032199059 (in base 10); 0YQNDM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano; controllato da SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 58/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BRONCHENOLO GOLA», nella confezione 20 pastiglie gusto menta, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15456 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 00867200156.

N. A I.C.: 032199061 (in base 10); 0YQNDP (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Zaini Luigi S.p.a. - Milano, controllato da SmithKline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 59/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «FARIN GOLA», nella confezione 24 pastiglie, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11102 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo. cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032202018 (in base 10); 0YQR92 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 60/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «FARIN GOLA», nella confezione collutorio flac 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11187 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I C.: Montefarmaco S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I C: 032202020 (in base 10); 0YQR94 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S p.a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 61/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «FARIN GOLA», nella confezione soluzione flacone spray 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11187 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via G Galilei, 7, Pero, (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C: 032202032 (in base 10); 0YQR9J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p a. - Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 62/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «KATOXYN», nella confezione polvere flacone 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7379 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: argento metallico; perossido di benzoile.

Titolare A.I.C.: Katadyn Produkte AG (CH), rappresentata in Italia da Devergè medicina e medicalizzazione S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in corso Chieri, 11, Torino, codice fiscale 03652330014;

N. A.I.C.: 032203010 (in base 10); 0YQS82 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Katadyn Produkte AG - Svizzera; confezionato e controllato da Afom S.r l. - Brandizzo (Torino).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 63/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «KATOXYN», nella confezione polvere bombola spray 10,18 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7381 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: argento metallico; perossido di benzoile

Titolare A.I C.: Katadyn Produkte AG (CH), rappresentata in Italia da Devergè medicina e medicalizzazione S.r l. con sede legale e domicilio fiscale in corso Chieri, 11, Torino, codice fiscale 03652330014.

N. A.I.C.: 032203022 (in base 10); 0YQS8G (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: prodotto da Katadyn Produkte AG - Svizzera, confezionato e controllato da Aerosol Service Italiana S.r l. - Valmadrera (Como).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 64/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione emulsione con microapplicatore 3 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10752 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S p a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C.: 032185011 (in base 10); 0YQ6PM (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 65/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione emulsione flac 30 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10752 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C.: 032185023 (in base 10); 0YQ6PZ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 66/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione crema color pelle tubo 15 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12643 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C.: 032185035 (in base 10); 0YQ6QC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 67/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione crema color pelle tubo 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12643 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C.: 032185047 (in base 10); 0YQ6QR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 68/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA» nella confezione crema color pelle tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12643 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I.C: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C.: 032185050 (in base 10); 0YQ6QU (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd. Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 69/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione crema invisibile tubo 15 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12643 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A I C.: 032185062 (in base 10); 0YQ6R6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n. 70/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione crema invisibile tubo 20 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12643 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzoil perossido anidro.

Titolare A.I C.: Procter & Gamble Italia S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I.C.: 032185074 (in base 10), 0YQ6RL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 71/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «CLEARASIL ULTRA», nella confezione crema invisibile tubo 30 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12643 e aventi le caratteristiche di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo· benzoil perossido anidro.

Titolare A I.C. Procter & Gamble Italia S p a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 00439220583.

N. A.I C.· 032185086 (in base 10); 0YQ6RY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Procter & Gamble Manufacturing Ltd, Nenagh Eire.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n. 72/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BENOXID», nella confezione 3% gel tubo 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12853 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione principio attivo. benzoilperossido.

Titolare A I C Nycomed Dak A/S (DK), rappresentata in Italia da Yamanouchi Pharma S p a. con sede legale e domicilio fiscale in via Garibaldi, 49, Carugate, (Milano) codice fiscale 04754860155.

N. A I.C: 032244016 (in base 10); 0YS09J (in base 32)

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Yamanouchi Pharma S p.a. - Via Garibaldi, 49 - Carugate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n 539/1992

Estratto decreto n. 73/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BENOXID», nella confezione 5% gel tubo 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12854 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate·

Composizione. principio attivo: benzoilperossido.

Titolare A.I.C : Nycomed Dak A/S (DK), rappresentata in Italia da Yamanouchi Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Garibaldi, 49, Carugate, (Milano) codice fiscale 04754860155.

N A I C : 032244028 (in base 10); 0YS09W (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo· Yamanouchi Pharma S p a. - Via Garibaldi, 49 - Carugate (Milano)

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993· classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n 539/1992.

Estratto decreto n 74/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «BENOXID», nella confezione 10% gel tubo 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12855 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzoilperossido.

Titolare A I.C.. Nycomed Dak A/S (DK), rappresentata in Italia da Yamanouchi Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Garibaldi, 49, Carugate, (Milano) codice fiscale 04754860155.

N. A.I.C.: 032244030 (in base 10); 0YS09Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Yamanouchi Pharma S p a. - Via Garibaldi, 49 - Carugate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art 3 del decreto legislativo n. 539/1992

Estratto decreto n. 75/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «NEO FORMITROL», nella confezione 20 pastiglie, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11701 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate·

Composizione· principio attivo cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I C · Sandoz prodotti farmaceutici S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Arconati, 1, Milano, codice fiscale 07195130153.

N. A.I.C.: 032250019 (in base 10); 0YS653 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina comune, Sandoz-LPB-Samil, Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 76/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «NEO FORMITROL», nella confezione «Strong» 20 pastiglie senza zucchero, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16405 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Arconati, 1, Milano, codice fiscale 07195130153.

N. A.I.C.: 032250021 (in base 10); 0YS655 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Officina comune Sandoz-LPB-Samil, Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 77/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «PASTIGLIE MONTEFARMACO AL PUMILENE», con variazione della denominazione in «PUMILSAN», nella confezione 24 caramelle, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12078 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: dequalinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032217022 (in base 10); 0YR5XY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Theobroma S.a.s. - Villaguardia (Como).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 78/1996 del 27 febbraio 1996

Specialità medicinale «PASTIGLIE MONTEFARMACO AL PUMILENE», con variazione della denominazione in «PUMILSAN», nella confezione 36 caramelle, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12078 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: dequalinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Galilei, 7, Pero (Milano), codice fiscale 00742960156.

N. A.I.C.: 032217010 (in base 10); 0YR5XL (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Theobroma S.a.s. - Villaguardia (Como).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e del farmaco, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti di produzione registrati come presidi medico-chirurgici, aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

96A1746

MINISTERO DEL TESORO

Differimento del termine degli adempimenti previsti dalla circolare del Ministero del tesoro n. 78 del 29 dicembre 1995, riguardante: «Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

Con riferimento alla circolare n. 78 del 29 dicembre 1995, pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1996, riguardante «Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni», si comunica che il termine degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni interessate già fissato per il 31 gennaio 1996 e prorogato al 29 febbraio 1996, è ulteriormente differito al 31 marzo 1996, a seguito delle misure di completamento della manovra di finanza pubblica introdotte con decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, reiterato con decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93.

96A1750

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1996 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova viene autorizzata ad acquistare dal comune di Mantova al prezzo di L. 520.000.000, oltre I.V.A., la porzione immobiliare sita in Mantova, largo Pradella n. 1, da adibire a sede della locale Borsa merci.

96A1745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 89 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17943 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 120 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17941 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 307 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17942 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica sistemi di difesa, con sede in Roma e unità di Fusaro (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per tre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,43 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17940 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica sistemi di difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 83 unità, su un organico complessivo di 15 536 unità

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19086 del 23 ottobre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 22 dicembre 1993 al 21 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa, con sede in Roma e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 85 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17938 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Alenia - Azienda di Finmeccanica divisione veicoli difesa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Giugliano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per tre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 97 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17937 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Casoria (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17936 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Capodichino Est (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17951 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Capodichino Nord (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17950 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, rep. tecnologico mecc. (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 85 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17949 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, rep. assemblaggio (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17948 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, rep. Skin e verniciatura (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17947 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, area Bonding (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17946 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, area assemblaggio ATR (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 81 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17945 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, area assemblaggio A321 (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17944 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda

di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Pomigliano d'Arco, area Bonding (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 76 unità, su un organico complessivo di 15.536 unità

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17935 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n. 40

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavelli lavorazioni tessili, con sede in Vanzaghello (Milano) e unità di Vanzaghello (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Cavelli lavorazioni tessili — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Guardini e Faccincani, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 121 unità, su un organico complessivo di 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Guardini e Faccincani — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Bottigelli & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 2 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Timavo e Tivene, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 176 unità, di cui 7 lavoratori part-time da 20 a 15,5 ore medie settimanali, 2 lavoratori part-time da 30 a 23,25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 181 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e Tivene — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, di cui un lavoratore part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CO.ME.G. di Pietro Aretino, con sede in Sestu (Cagliari) e unità di Sestu (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CO.ME.G. di Pietro Aretino — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Gasparucci Italo, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità in località Ghilardino (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Gasparucci Italo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A1705

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unità in Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine meccaniche Lenzi, con sede in Trento e unità di Trento (due unità produttive), per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1995 con decorrenza 13 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Teknocenter, con sede in Genova, e unità di Genova, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 4 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edi.Stra., con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 4 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 7 agosto 1995, con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 4 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1995 con decorrenza 24 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1995 al 23 agosto 1996, della ditta S p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 agosto 1995 al 23 febbraio 1996

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1995 con decorrenza 24 agosto 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S p a Cartiere Burgo, già Cartiera di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Marzabotto (Bologna)

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995, favorevole

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, già Cartiera di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° dicembre 1995, n 19444/3.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 giugno 1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.r.l. Imprim - Gruppo Imbesi, con sede in Terme Vigliatore (Messina) e unità di Barcellona (Messina), Nicosia (Messina) e Terme Vigliatore (dep. autisti e uff.) (Messina)

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Imprim - Gruppo Imbesi, con sede in Terme Vigliatore (Messina) e unità di Barcellona (Messina), Nicosia (Messina) e Terme Vigliatore (dep. autisti e uff.) (Messina), per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 30 giugno 1994.

Con esclusione lavoratori per fine lavori e di cantiere;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1995, con effetto dal 7 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 7 agosto 1995.

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 4 marzo 1995 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 4 marzo 1995, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. S I.V. Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995;

7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale 4 marzo 1995 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 4 marzo 1995, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. S.I.V. - Società italiana vetro (gruppo Pilkington e Techinit), con sede in San Salvo (Chieti) e unità di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 14 agosto 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994, della ditta S.p.a Italkali - Società italiana sali alcalini: con sede in Palermo e unità di: Area servizi - Palermo, Casteltermini (Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Italkali - Società italiana sali alcalini con sede in Palermo, e unità di: Area servizi - Palermo, Casteltermini (Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento), Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 novembre 1995, n 19217/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p a Muller Weingarten Italia, con sede in Sant'Anastasia (Napoli) e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Muller Weingarten Italia, con sede in Sant'Anastasia (Napoli) e unità di Napoli, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T. - Società meridionale elettrotecnica terracinese, con sede in Terracina (Latina) e unità in Terracina (Latina), è prorogata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S r.l. S.M.E.T. - Società meridionale elettrotecnica terracinese, con sede in Terracina (Latina) e unità in Terracina (Latina), per il periodo dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irbi, con sede in Catania e unità di Pomezia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 dicembre 1995 al 18 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 19 giugno 1996 al 18 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, a seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica, dal 16 settembre 1994 A.I.P. - Abete industria poligrafica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garniga, con sede in Isera (Trento) e unità di Isera (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1995 al 24 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 febbraio 1996 al 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1993 al 22 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a Marsilio editori, con sede in Venezia e unità di Venezia Marittima (Venezia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla ditta S.p.a Marsilio editori, con sede in Venezia e unità di Venezia Marittima (Venezia), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

96A1704

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1996 il collegio Ghislieri di Pavia è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 250 milioni disposta dal prof. Pier Costanzo Curti per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a suo nome in favore di studenti o studentesse laureati in medicina che intendano specializzarsi in «fisiopatologia clinica».

96A1752

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

«matematica finanziaria», settore scientifico disciplinare: S04B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

96A1754

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore: N01X «diritto privato», disciplina «istituzioni di diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

Si precisa che l'indicazione dell'insegnamento non costituisce vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente da parte del consiglio di facoltà.

96A1755

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 6 4 0 9 6 *

L. 1.400